

# COMUNE DI GUARDABOSONE

## PROVINCIA DI VERCELLI

### CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

N.

Tra La Parrocchia di S. Agata in Guardabosone rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a Vercelli il \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Parrocchiale il quale agisce in nome e per conto della Parrocchia di S.Agata, con sede in Guardabosone, domiciliato per ragioni d'ufficio in via Roma n. 34 C.F.82004350029 (di seguito *comodante*), e la Sig.ra BOSCO Dr.ssa Nicole, nata a Borgosesia il 13.12.1978, in qualità di Sindaco del Comune di Guardabosone C.F.82001270022, (di seguito *comodatario*), PREMESSO che con deliberazione G.C. N. del \_\_\_\_\_ si è approvato lo schema dello stipulando contratto;

#### **Si conviene e stipula quanto segue:**

- 1) La Parrocchia di S.Agata concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Guardabosone che accetta, nella persona del Sindaco BOSCO Dr.ssa Nicole, l'immobile sito in Via Roma n.34 che versa in buono stato di manutenzione e sarà utilizzato dal Comune di Guardabosone per attività culturali. Si specifica che la gestione del Museo di Arte Sacra è affidata al Comune ed i beni presenti nello stesso rimangono di proprietà della Parrocchia. Nel comodato d'uso sono compresi i giardini della casa Parrocchiale, mentre è esclusa dallo stesso la Sala Angela Caccia.
- 2) La durata del presente contratto è stabilita in anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente contratto.
- 3) Nell'eventualità che si renda necessario disdire il presente contratto da parte del comodatario e/o del comodante, il primo sarà tenuto a lasciare libero il locale interessato entro mesi 6 (sei) dalla data di disdetta, che dovrà essere in ogni caso presentata in forma scritta.

4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comune, *nella persona del Sindaco*, dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti e s'impegna a riconsegnare il locale nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento per effetto dell'uso e della vetustà.

5) Le spese di pulizia locali sono a carico del Comodatario, Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del Comune.

6) E' fatto espresso divieto al Comune di Guardabosone di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre vietato al *comodatario* di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio del locale, oltre al risarcimento del danno.

7) Il comodatario potrà eseguire tutte le migliorie necessarie all'utilizzo dell'immobile per le finalità per cui è concesso l'uso, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in buono stato e la conservazione dell'immobile. Informando preventivamente il Comodante per ogni intervento straordinario.

8) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal *comodatario* resteranno acquisite al *comodante* senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del *comodante*, fatto salvo il diritto del *comodante* di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile.

9) È diritto del *comodante* ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

10) Il *comodatario* garantisce il *comodante* contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, degli associati o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal locale in oggetto.

11) Le spese del presente contratto e della sua registrazione , compreso bolli e tasse di Registro, sono a carico del comodatario .

12) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alia sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

13) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

14) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

15) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Vercelli.

GUARDABOSONE lì

IL COMODANTE

IL COMODATARIO